

26963/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

LORENZO ORILIA

- Presidente -

MAURO MOCCI

- Consigliere -

ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Rel.Consigliere - R.G.N. 29369/2021

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente:

con 26963

ORDINANZA

sul ricorso 29369/2021 proposto da:

(omissis)

rappresentato e difeso dall'Avvocato

(omissis)

per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis) per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA n. 918/2021 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, depositata il 23/9/2021;

udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello del (omissis) ed ha, quindi, confermato la sentenza con la quale il giudice di pace, accogliendo l'eccezione sollevata in giudizio dall'opposto (omissis) (omissis), aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellante sul rilievo che, da un

5399
22

✓

lato, il relativo atto di citazione era stata notificato presso la residenza del (omissis) e non presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 638 c.p.c., mentre, dall'altro lato, la successiva notifica dello stesso atto era stata effettuata oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che:
- la notifica dell'atto di opposizione, per il combinato disposto degli artt. 638 e 645 c.p.c., dev'essere necessariamente eseguita nel luogo e presso la persona indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo; - la notifica, effettuata personalmente all'opposto e non presso il domicilio eletto, è inesistente; ha ritenuto che il giudice di pace aveva correttamente dichiarato, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione proposta.

1.3. Il (omissis), con ricorso notificato in data 12/11/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come risulta dalla relazione in atti, il 27/9/2021.

1.4. (omissis) ha resistito con controricorso notificato il 9/12/2021, deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica telematica dello stesso in quanto eseguita includendo un file "non apribile", e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso è infondata. L'irritualità della notificazione del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata, infatti, non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto - come (in difetto di risultanze che depongano senz'altro in senso contrario) inequivocamente emerge nel caso in esame a fronte della notificazione di un articolato controricorso - il risultato della sua



conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. SU n. 23620 del 2018; Cass. n. 20625 del 2017; Cass. n. 20214 del 2021).

3.1. Con il proprio primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato che la notifica dell'atto di opposizione doveva essere necessariamente effettuata, per il combinato disposto degli artt. 638 e 645 c.p.c., nel luogo e presso la persona indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo pena l'inesistenza della stessa e l'inammissibilità dell'opposizione, senza considerare che la notifica dell'opposizione era avvenuta personalmente a mani proprie di (omissis) e che, in seguito a tale notificazione, quest'ultimo si era costituito in giudizio ed aveva resistito alla domanda avversaria, sia pur evidenziando l'irregolarità della notifica ricevuta.

3.2. Con il secondo ed il terzo motivo, esposti congiuntamente al primo, il ricorrente, lamentando, rispettivamente, la violazione degli artt. 137, 138, 638 e 645 c.p.c. e la violazione degli artt. 157, 158 e 160 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato inesistente la notifica dell'atto di opposizione affermando in quanto non eseguita nelle forme previste dagli artt. 638 e 645 c.p.c., senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la notifica è inesistente solo nel caso in cui a stessa manchi dei suoi elementi costitutivi, come la trasmissione e la consegna dell'atto, mentre ogni altra difformità ricade nella categoria della nullità, che, però, a norma dell'art. 156 c.p.c., non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato il principio, senz'altro applicabile anche alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

3.2. Questa Corte, del resto, ha ritenuto che: - la notifica dell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità e non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso (Cass. n. 22113 del 2015); - l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo notificato a soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato è viziato da nullità (artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c.), a meno che, a norma dell'art. 164, comma 3°, c.p.c., il ricorrente in sede monitoria non si sia costituito in giudizio, così sanando *ex tunc* il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione (Cass. n. 15946 del 2019).

3.2. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che la notificazione dell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall'opposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ma presso la residenza personale dello stesso, era giuridicamente inesistente, escludendo ogni rilievo sanante (rispetto a tale notifica, eseguita, come emerge dalla sentenza di primo grado, il 21/4/2018, e quindi nel rispetto termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 12/3/2018) alla costituzione nel giudizio d'opposizione da parte di quest'ultimo (solo perché effettuata in conseguenza di una seconda ma tardiva notifica presso il domicilio eletto dello stesso atto: come se quest'ultima fosse stata la sola e, come tale, rilevante ai soli fini previsti dall'art. 650 c.p.c.), non si è, evidentemente, attenuta al principio esposto e dev'essere, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Termini Imerese che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Termini Imerese che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 16 giugno 2022.

Il Presidente

Lorenzo Orilia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



14 SET 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Grandarasi

